MODULO 4

AL COMUNE DI BOLOGNA
AREA RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
U.I. CONTRATTI GESTIONE BENI CONFISCATI E ABUSI
P.zza Liber Paradisus 10, Torre A - 40129 Bologna

Oggetto: Procedura aperta per la concessione in uso di un'unità immobiliare sita in Bologna, Via Dell'Archiginnasio n. 2/B (Rif. P.G.n. 875392/2026).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a_____

Il _____Codice Fiscale _____, residente a_____

in Via _____n°_____,

in qualità di (carica sociale: titolare o legale rappresentante)

dell'Impresa/Società_____ con sede legale

in _____, C.A.P_____,

Via_____ , N._____,

Codice Fiscale_____,P.IVA_____,

D I C H I A R A

di accettare integralmente e senza riserve le seguenti condizioni essenziali della concessione, che non potranno costituire oggetto di successiva negoziazione:

A) DURATA: Il contratto avrà durata di anni nove dalla data di sottoscrizione.
Rimane fermo il carattere precario della concessione, essendo revocabile dal concedente per motivi di pubblico interesse, previo preavviso di mesi sei.
Il concessionario potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di mesi sei.

B) CONDIZIONI DELL'IMMOBILE – MANUTENZIONE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:
I locali saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Sarà a carico degli interessati la preventiva verifica della conformità tecnica e igienico-sanitaria dei locali rispetto all'attività che si intende insediare in base alla normativa vigente.
Il concessionario rinuncia a ogni pretesa, indennizzo o richiesta di rimborso per interventi di ristrutturazione, adeguamento o manutenzione straordinaria necessari a rendere l'immobile idoneo all'uso previsto.
L'ottenimento di ogni licenza, autorizzazione o nulla osta necessario all'esercizio dell'attività è a cura e spese del concessionario.
La sottoscrizione del contratto di concessione non comporta alcun impegno o garanzia di rilascio di tali titoli da parte del concedente o di altri Enti competenti.
Il concessionario si obbliga a eseguire, a propria cura ed esclusivo carico, ogni intervento di adeguamento dell'immobile necessario a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in piena conformità alla normativa vigente e ai contratti collettivi di settore.
La **manutenzione ordinaria** dell'immobile è a totale ed esclusivo carico del concessionario, che si obbliga ad effettuarla a propria cura e spese mantenendo l'immobile in buono stato di conservazione e di efficienza, in conformità allo stato di consistenza risultante da verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso e sollevando il concedente da ogni relativo onere. Gli oneri di manutenzione straordinaria sono a carico del concedente, salvo quanto di seguito precisato.
Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere preventivamente patrimonialmente autorizzato dal concedente. Deve inoltre essere eseguito nel rispetto del D.Lgs. n.

42/2004 e delle altre norme vigenti. Nessun intervento può essere iniziato prima dell'ottenimento del **nulla osta patrimoniale (NOP)** e delle autorizzazioni previste. Il nulla osta patrimoniale deve essere richiesto secondo la procedura di seguito descritta, anche nel caso in cui il concessionario intenda farsi carico di interventi di manutenzione straordinaria. Il rilascio del nulla osta patrimoniale con esito favorevole resta nella facoltà discrezionale del concedente.
Salvo diverso accordo scritto con il concedente, il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità, rimborso o compenso per eventuali migliorie, addizioni o interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile, i quali resteranno acquisiti al bene al termine della concessione senza alcun onere per il concedente.
Il concessionario dichiara di essere consapevole che ogni intervento sull'Immobile è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, e pertanto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza.
Nessun intervento può essere iniziato senza che siano stati ottenuti:
a) il nulla osta patrimoniale del concedente, rilasciato in qualità di proprietario;
b) le autorizzazioni e i titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente, che restano a esclusivo carico e responsabilità del concessionario.
Le istanze agli enti di tutela e agli uffici competenti sono presentate dopo il rilascio del nulla osta patrimoniale, salva diversa indicazione del concedente. Prima dell'avvio dei lavori il concessionario trasmette al concedente copia dei titoli e delle autorizzazioni ottenuti e comunica la data di inizio.
Ogni variazione sostanziale del progetto sarà soggetta al rilascio del nulla osta patrimoniale.
Il nulla osta patrimoniale non comporta valutazione di conformità dell'intervento alla normativa di settore, non solleva il concessionario dalle proprie responsabilità e non sostituisce i titoli di competenza di altre amministrazioni o uffici.
In caso di assoluta urgenza, il concessionario può adottare le misure provvisionali indispensabili per evitare danni al bene, anche in assenza dei nulla osta patrimoniali e delle autorizzazioni di cui sopra. Ne dà immediata comunicazione alla Soprintendenza e al concedente e trasmette tempestivamente i progetti degli interventi definitivi per le prescritte autorizzazioni.
Le richieste di nulla osta patrimoniale sono presentate al concedente tramite portale sul sito del Comune di Bologna dedicato a "Richiedere il nulla osta patrimoniale per lavori su immobili comunali" e corredate da relazione tecnica-illustrativa con indicazione della tipologia di intervento, elaborati grafici, contabili e documentazione fotografica. Ove tale portale non sia attivo o disponibile, o in caso di sua modifica, le richieste sono validamente presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del concedente.
Il rilascio del nulla osta patrimoniale da parte del concedente è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza con le modalità e la documentazione sopra elencata, oltre a computo metrico estimativo basato sull'elenco prezzi in vigore nella Regione Emilia-Romagna e l'indicazione delle spese tecniche relative alle opere oggetto di scomputo. Il concessionario, prima di dare avvio ai lavori, depositerà presso il concedente una polizza fidejussoria inerente il completamento dei lavori e/o la rimessa in pristino dei luoghi di importo pari all'importo lavori e durata pari alla durata degli stessi.
Fermo restando quanto sopra precisato, qualora il concessionario intenda eseguire interventi migliorativi, innovativi o di manutenzione straordinaria finalizzati alla valorizzazione dell'immobile, potranno essere portati a **scomputo del canone** previo riconoscimento della relativa congruità tecnico-economica in sede di rilascio del nulla-osta patrimoniale. Dovranno comunque essere acquisite le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità preposte. Potrà essere richiesto di stipulare polizza fidejussoria di importo pari all'ammontare dei lavori oggetto della proposta di valorizzazione del bene e di durata pari al tempo necessario per la loro esecuzione. Lo scomputo della spesa congruita potrà essere autorizzato solo a seguito del deposito del conto finale e del certificato di regolare esecuzione attestato dal Direttore Lavori e avrà decorrenza dalla prima rata utile successiva all'atto contabile di approvazione. Il concedente si riserva di autorizzare gli interventi previa verifica della copertura finanziaria a proprio carico.
In assenza di un espresso accordo scritto il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo o rimborso, neppure in forma di scomputo.

Prescrizioni del Ministero della Cultura
Nell'uso del locale il Concessionario si dovrà impegnare al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione alla concessione in uso emessa ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. con Decreto n. 185 del 12/12/2024 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura:
1) Prescrizioni specifiche di cui all'art. 55 co. 3 lett. a), b), c):
- lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate: la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche e artistiche dell'immobile;

- lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso: le modalità di fruizione saranno quelle consentite dal mantenimento dell'attuale destinazione d'uso ad attività commerciali (negozi, pubblico esercizio/bar).
2) Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. l'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. .
3) Ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'esecuzione di lavori, opere ed interventi di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza. Anche gli eventuali scavi dovranno essere comunicati alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.
4) Il bene, in quanto dichiarato d'interesse, è soggetto agli interventi di cui all'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro.
5) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i proprietari possessori o detentori del bene sono tenuti a garantirne la conservazione.
Ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle prescrizioni e condizioni sopra indicate comporterà la revoca della concessione ai sensi di legge senza alcun indennizzo. Tale provvedimento sarà adottato dal Concedente su segnalazione della Soprintendenza competente, previa contestazione dell'inadempimento al Concessionario.

Adeguamenti iniziali obbligatori a carico del concessionario: visitabilità e impianti
È a cura del concessionario la verifica della conformità all'art. 27, requisito E15 Assenza/superamento delle barriere architettoniche, del Regolamento Edilizio e alle relative Linee Guida. Nel caso in cui non sia necessario alcun intervento di adeguamento dovrà essere trasmessa al Concedente asseverazione tramite PEC.
Qualora si accerti la necessità di adeguamenti, il concessionario dovrà presentare richiesta di nulla osta patrimoniale per procedere alla realizzazione.

Qualora si accerti la necessità di adeguamenti finalizzati all'ottenimento dell'agibilità dei locali, il concessionario richiede il rilascio del nulla osta patrimoniale da parte del concedente in qualità di proprietario, secondo la procedura sopra descritta, al fine di procedere all'ottenimento del titolo edilizio e ne consegna copia al concedente tramite PEC.

Il concessionario deve trasmettere al concedente, tramite PEC, copia di autorizzazioni, licenze, certificazioni e titoli necessari all'esercizio dell'attività, e degli aggiornamenti, integrazioni e rinnovi.

Obblighi del concessionario in relazione alle criticità esistenti all'interno dei locali
Al fine di adottare e programmare interventi conservativi del bene volti anche ad eliminare le criticità rilevate, si prescrive l'adozione di interventi valorizzativi per il recupero e la riqualificazione in particolare dei locali all'interrato comprendente la verifica degli impianti serventi l'unità e la predisposizione delle relative dichiarazioni di rispondenza o di conformità.
In riferimento allo stato conservativo ed alla diffusa presenza all'interrato di umidità e distaccamenti di intonaco e tinteggiatura, ed all'utilizzo di materiali non adeguati per la separazione dei locali all'interrato si prescrive in capo al futuro concessionario:
. entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto: nominare un tecnico abilitato alla professione che si occuperà delle attività di progettazione e direzione lavori
.entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto: presentare all'Ufficio patrimoniale preposto (UI Tecnica dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio) la richiesta di nullaosta patrimoniale (NOP) afferente il deposito delle istanze autorizzative presso le autorità/enti preposti per il recupero funzionale con riqualificazione dei locali all'interrato comprendente la rimozione/ricostruzione con materiali adeguati delle separazioni dei locali (opere murarie, intonaci, tinte, infissi, pavimenti, impianti e servizi igienici).
La richiesta dovrà essere corredata dal progetto di intervento sino al livello di dettaglio definitivo utilizzando i prezzi unitari approvati dalla Regione Emilia Romagna. Il progetto autorizzato patrimonialmente costituirà la base per l'ottenimento dei titoli autorizzativi delle autorità/enti preposti. L'importo complessivo risultante dal capitolato sarà oggetto di verifica di congruità tecnica ed economica allo scopo di verificare se il progetto rispetta lo standard edilizio comunale. Le lavorazioni ed i manufatti proposti dovranno rispettare le descrizioni dell'elenco prezzi unitari della Regione Emilia Romagna vigente senza introdurre materiali, forniture o opere finite che esulano dallo standard costruttivo prestazionale tipico del Comune di Bologna (es. pavimenti, infissi o altre forniture di pregio, impiantistica dalle prestazioni eccedenti rispetto a quelle standard definite dalla norma, etc).

Si colloca in tale ambito la verifica degli impianti serventi l'unità, unitamente ad eventuali lavori che si rendessero necessari per l'ottenimento delle dichiarazioni di rispondenza o di conformità ai sensi DM 37/2008, privilegiando lo spostamento all'interno dell'unità degli elementi impiantistici attualmente ubicati al di fuori in spazi comunali afferenti l'uscita del Museo Civico.
I lavori dovranno iniziare entro 90 gg dalla data di ottenimento del titolo autorizzativo degli interventi e terminare entro 12 mesi dalla stessa data. Eventuali scostamenti temporali saranno giustificati solo per comprovati ritardi nel rilascio dei titoli autorizzativi da parte delle Autorità/Enti preposti e per comprovati impedimenti operativi relazionati dal direttore dei lavori; la spesa ritenuta congrua sarà autorizzata in sede di NOP.
Successivamente al collaudo finale dei lavori, il Comune di Bologna acquisirà le opere realizzate e la scomputazione dal canone avrà luogo dal primo mese utile successivo alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione e relativi allegati obbligatori.
Il mancato adempimento di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale.

Qualora si accerti la necessità di adeguamenti finalizzati all'ottenimento dell'agibilità dei locali, il concessionario richiede il rilascio del nulla osta patrimoniale da parte del concedente in qualità di proprietario, secondo la procedura sopra descritta, al fine di procedere all'ottenimento del titolo edilizio e ne consegna copia al concedente tramite PEC.

C) CANONE ANNUO: Il canone annuo della concessione sarà quello risultante dall'esito della gara, da corrispondersi in rate anticipate mensili. Il canone annuale, così come determinato in sede di aggiudicazione, a partire dal 2° anno di durata contrattuale sarà automaticamente aggiornato nella misura del 100% della variazione dell'indice generale FOI accertata dall'ISTAT, con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto. Il canone dovuto sarà maggiorato dell'I.V.A (aliquota ordinaria - attualmente 22%), poiché il Comune concedente esercita l'opzione per assoggettamento ad I.V.A. ai sensi dell'art. 10, punto 8 del DPR 633/1972.

D) CONSUMI E SPESE RELATIVI ALL'IMMOBILE: Saranno a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze ed ai servizi comuni, relativamente al consumo effettuato ed alla quota parte, con obbligo di provvedere alla voltura delle stesse a proprio nome. Ove non direttamente intestate al concessionario, le spese accessorie di cui sopra dovranno essere corrisposte dal concessionario al concedente a seguito di emissione di regolari documenti fiscali.

E) DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO - CESSIONE DEL CONTRATTO: È fatto divieto al concessionario di subconcedere l'immobile anche temporaneamente, sia parzialmente che totalmente e di destinarlo ad uso diverso di n**egozio di commercio al dettaglio o pubblico esercizio.**
La violazione del divieto posto in capo al concessionario di subconcessione e di variazione della destinazione d'uso dell'immobile implica la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dichiarare la decadenza della concessione, con efficacia immediata, impregiudicato, altresì, il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza.
Il Concessionario può cedere il contratto a terzi attraverso la procedura di subentro esclusivamente alle seguenti condizioni:
- la cessione deve avvenire sulla base della vendita (cessione) dell'intera azienda o di un suo ramo specifico che opera all'interno dei locali concessi;
- il Concessionario deve essere in regola con tutti i pagamenti;
- devono essere trascorsi almeno **18 mesi** dalla firma del contratto;
- il Concessionario deve richiedere formalmente l'autorizzazione all'Amministrazione prima di procedere;
- l'Amministrazione autorizzerà il passaggio solo dopo aver verificato che il nuovo soggetto (subentrante) possieda tutti i requisiti morali, tecnici ed economici previsti dal bando di gara originale. Se il nuovo soggetto non è in possesso dei predetti requisiti, la cessione è vietata;
- il cedente potrà procedere con atto notarile di cessione solo dopo che l'Amministrazione ha approvato atto amministrativo di autorizzazione al subentro.

F) RESPONSABILITÀ: Il concessionario assume la qualità di custode dell'immobile ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo. Il concessionario assume ogni responsabilità in relazione all'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del concessionario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
Il concedente è esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi

che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa in uso.

G) ASSICURAZIONE: Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della stessa, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:
Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte nei locali oggetto della concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:
- RCT Euro 1.000.000,00 per sinistro
- RCO Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona
e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
* conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
* committenza di lavori e servizi in genere;
* danni a cose in consegna e/o custodia;
* danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
* danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
* danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
* danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), che partecipino alle attività oggetto della presente concessione;
* danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, di cui il Concessionario si avvalga) che partecipino all'attività oggetto della concessione, inclusa la loro responsabilità personale;
* danni da inquinamento accidentale;
* interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
* danno biologico;
* danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
* Clausola di "Buona Fede INAIL".
Incendio e rischi accessori:
* per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) di Euro 204.000,00 compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 300.000,00 per sinistro,
* per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.
L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e, successivamente, ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

H) RICONSEGNA: Il concessionario assume l'obbligo di riconsegnare, alla scadenza della concessione ed in ogni caso di sua cessazione anticipata, l'immobile libero e vuoto da persone e cose, in buono stato di consistenza e conservazione/manutenzione e pienamente idoneo all'uso secondo quanto risultante dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento conseguente all'uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.All'atto della riconsegna dell'immobile, il Concessionario è tenuto a eseguire, a propria cura e spese e previa autorizzazione ai sensi di quanto precisato al precedente punto B), la rimessa in pristino degli spazi, rimuovendo ogni addizione o modifica apportata. Tale obbligo non sussiste per le opere oggetto di scomputo, che restano acquisite al bene, né per gli interventi per i quali il Concedente abbia autorizzato per iscritto il mantenimento al termine della concessione.

I) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO: infruttifero e corrispondente a 3 mensilità del canone.

L) DECADENZA: L'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, previa contestazione al concessionario con diffida a regolarizzare entro un termine congruo, per l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto e anche nelle seguenti ipotesi:
a) accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal Concessionario, emersa in qualunque momento successivo alla stipula;
b) assoggettamento del Concessionario a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure di crisi d'impresa equivalenti;
c) cessione del contratto a terzi senza l'autorizzazione scritta da parte del concedente, subconcessione anche temporanea e/o parziale dell'immobile;
d) utilizzo dell'Immobile per finalità diverse da quelle pattuite;
e) sopravvenienza di un'informazione antimafia interdittiva ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, fermo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, e dall'art. 94 del medesimo decreto;
f) mancata attivazione dell'attività entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione, salvo proroga motivata concessa dal Concedente, o sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi.

La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato, all'esito del procedimento previsto dalla L. n. 241/1990, e ha effetto dalla comunicazione del provvedimento. Resta fermo quanto previsto per la revoca disposta su segnalazione della Soprintendenza.
Resta in ogni caso salvo il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti, inclusi quelli derivanti dalla cessazione anticipata del rapporto e comprese le spese di ripristino.

M) SPESE CONTRATTUALI: Le spese contrattuali, l'imposta di bollo e di registro sono a totale carico del concessionario.

Data_____ FIRMA
(sottoscrizione in originale)